

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

**D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. X/973  
Criteri applicativi del fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015 - Sostituzione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6019**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21» con la quale la Regione:

- riconosce l'importanza e l'attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
- incentiva e sostiene l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;
- sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa;

Visti in particolare gli artt. 14 e 15 della l.r. 36/2015 che istituiscono e disciplinano il Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative (d'ora in avanti «Fondo»);

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto specifico (es. Frim 7 cooperazione) e per una piena attuazione della l.r. 36/2015;

Richiamate:

- la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11329 «Potenziamento delle misure del Fondo per l'Imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative» con la quale è stata attivata la linea d'intervento n. 7 «Cooperazione», con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle imprese cooperative, ed è stato disposto che la dotazione venisse incrementata con le risorse di cui alla l.r. 34/2008 derivanti dalle disponibilità e dai rientri dei fondi di rotazione ex l. n. 49/1985 ed ex l.r. n. 21/2003;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019 «Istituzione del fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015» che ha istituito, in attuazione dell'art. 14 della l.r. 36/2015, il Fondo e ne ha approvato, all'allegato A, i criteri applicativi;

Dato atto che secondo quanto previsto dalla richiamata DGR 19 dicembre 2016, n. 6019:

- il Fondo doveva alimentarsi con le risorse derivanti dalle disponibilità residue del fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM linea di intervento n.7) giacenti presso Finlombarda s.p.a. al 30 settembre 2016, dai rientri dei finanziamenti precedentemente concessi con il medesimo Fondo FRIM e con i fondi rotativi ex fondo Foncooper ed ex l.r. 21/2003, nonché da eventuali risorse aggiuntive stanziolate dalla Giunta regionale;
- si demandava ad un successivo provvedimento del Dirigente competente l'approvazione di un bando sulla base dei criteri previsti all'Allegato A;

Dato atto che alla data di adozione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019 il Fondo Frim 7 era ancora operativo;

Vista la l.r. n. 42 del 28 dicembre 2017 «Legge di stabilità 2018-2020» e in particolare l'art. 1 comma 10 che, al fine di regolare la liquidità tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa, ha disposto il rientro di somme giacenti presso la Società, come previsti dalla l.r. 43 del 28 dicembre 2017 «Bilancio di previsione 2018-2020», tra le quali anche le disponibilità residue del FRIM 7 giacenti in Finlombarda s.p.a. alla data del 30 settembre 2016 che costituivano parte della dotazione del fondo ex d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019;

Richiamata la d.g.r. n. 7919 del 26 febbraio 2018 «Attuazione dell'art. 1 comma 10 e 11 della legge regionale 42/2017 «legge di stabilità 2018- 2020»: determinazioni in ordine alla regolazione della liquidità regionale tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a» che definisce puntualmente il rientro presso il Bilancio

Regionale dei Fondi Regionali in gestione presso Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che conseguentemente alle disposizioni di cui alla l.r. n. 42 del 28 dicembre 2017, con d.d.u.o. 28 febbraio 2018, n. 2771 è stata disposta la sospensione dello sportello del fondo FRIM 7 per esaurimento risorse e non è stata data attuazione alla d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019;

Considerati gli esiti positivi del Fondo FRIM 7 che ha portato dal 2010 al 2018 a finanziare 255 imprese per un valore di investimento pari a 98.678.297,84 a fronte di un utilizzo di risorse del Fondo pari a 54.333.102,41;

Ritenuto in attuazione del richiamato Programma Regionale di Sviluppo continuare a sostenere le imprese del settore cooperativo;

Richiamato il progetto di legge del bilancio triennale di previsione 2019-2021, approvato con d.g.r. n. 709 del 30 ottobre 2018 «Approvazione della proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 2019-2021 e del relativo documento tecnico di accompagnamento (di concerto con l'assessore Caparini)»;

Dato atto che la copertura finanziaria del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative sarà alimentata dalle risorse regionali pari a complessivi euro 10.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.8636 «Contributi per lo sviluppo e il sostegno della competitività delle imprese» sulle annualità del bilancio regionale come di seguito indicato:

- risorse che si renderanno disponibili, così come previsto dalla Delibera 30 ottobre 2018, n. 709 di «Approvazione della proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 2019-2021 con modifiche di leggi regionali» e relativo documento tecnico di accompagnamento (di concerto con l'Assessore Caparini)», a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale della Legge di Bilancio di previsione 2019 - 2021;

Stabilito che la copertura finanziaria del Fondo sarà alimentata altresì dai rientri dei finanziamenti concessi sul Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative nonché dai rientri dei finanziamenti precedentemente concessi con il Fondo FRIM 7 e con i fondi rotativi ex fondo Foncooper di competenza delle annualità successive al 2020, che non sono oggetto delle disposizioni di cui alla l.r. 42 del 28 dicembre 2017 e della successiva d.g.r. 7919 del 26 febbraio 2018 attuativa;

Preso atto del parere della Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 3 della l.r. 36/2015, che nella seduta del 29 ottobre 2018 ha espresso le esigenze di aggiornamento dei criteri attuativi del Fondo;

Stabilito:

- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del Fondo incaricato altresì della gestione del bando attuativo dei criteri di cui all'allegato A;
- di rinviare a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;
- che le spese per l'assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a., stimate in massimo euro 1.087.000 iva inclusa, sono coperte dal contributo di funzionamento a un costo del personale interno pari massimo a euro 1.078.000 iva inclusa così ripartiti:

e costi esterni per euro 9.000 così ripartiti:

- la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo del bilancio regionale numero 14.01.103.8633 sugli esercizi di imputazione della spesa;

Dato atto che tale attività a carico di Finlombarda era prevista nel Piano di Attività delle Società e degli Enti Regionali di cui alla d.g.r. 28 dicembre 2017, n. X/7650 con dei costi inferiori relativi alla sola gestione delle pratiche presentate prima della l.r. 42/2017;

Visto l'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;

Richiamato l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede, per gli enti dipendenti e le Società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che il programma annuale delle attività sia approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);

Dato atto che gli importi per l'attività di gestione del Fondo e del relativo bando, saranno aggiornati per le annualità 2019

- 2021, come riportati nella presente Deliberazione, nel Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 in fase di definizione e la cui approvazione è prevista a dicembre 2018;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico i competenti provvedimenti attuativi delle nuove attività previste in capo a Finlombarda Spa, nel rispetto delle disposizioni previste dall'armonizzazione contabile ex dlgs 118/2011;

Dato atto che Finlombarda, in qualità di soggetto incaricato delle attività di gestione del Fondo e del bando attuativo è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'Es) e 6 (controllo);

Ritenuto che:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013, con particolare riferimento alle attività connesse all'esportazione di cui alla lettera d) dell'art. 1 («Campo di applicazione»);
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- le agevolazioni previste non siano cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «De minimis»;
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'Es di cui all'art. 4 del regolamento (UE) n. 1407/13;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8, 9 e, con riferimento alle variazioni di cui all'articolo 9 commi 6 e 8, a seguito della trasmissione delle risultanze istruttorie da parte di Finlombarda s.p.a nel rispetto dei termini procedurali;

Ritenuto necessario aggiornare le indicazioni contenute nell'allegato A) della d.g.r. 6019/2016 al fine di renderle più corrispondenti alle attuali esigenze del rappresentanze delle imprese

cooperative e rivedere le modalità di alimentazione del Fondo previste dalla d.g.r. 6019;

Visto l'Allegato A «CRITERI APPLICATIVI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 36 DEL 6 NOVEMBRE 2015», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'Allegato A alla d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente della Unità Organizzativa Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.LGS. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e IL REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «CRITERI APPLICATIVI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 36 DEL 6 NOVEMBRE 2015», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'Allegato A alla d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019;

2. di prevedere che la copertura finanziaria del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative sarà alimentata dalle risorse regionali pari a complessivi euro 10.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.8636 «Contributi per lo sviluppo e il sostegno della competitività delle imprese» sulle annualità del bilancio regionale come di seguito indicato:

3. di dare atto che le risorse di cui al punto 2 si renderanno disponibili, così come previsto dalla richiamata d.g.r. 30 ottobre 2018, n. 709, a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio di previsione 2019-2021;

4. di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del Fondo incaricato altresì della gestione del bando attuativo dei criteri di cui all'allegato A, rinviando a specifico incarico la definizione delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

5. di stabilire che le spese per l'assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a., stimate in massimo euro 1.087.000 iva inclusa, sono coperte dal contributo di funzionamento per un costo del personale interno pari massimo a euro 1.078.000 iva inclusa così ripartiti:

- e costi esterni per euro 9.000 così ripartiti:

- la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo del bilancio regionale numero 14.01.103.8633 sugli esercizi di imputazione della spesa;

6. di stabilire che la copertura finanziaria del Fondo sarà alimentata altresì dai rientri dei finanziamenti concessi sul Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative nonché dai rientri dei finanziamenti precedentemente concessi con il Fondo FRIM 7 e con i fondi rotativi ex fondo Foncooper di competenza delle annualità successive al 2020, che non sono oggetto delle disposizioni di cui alla l.r. 42 del 28 dicembre 2017 e della successiva d.g.r. 7919 del 26 febbraio 2018 attuativa;

7. di prevedere che i provvedimenti attuativi degli interventi di cui all'allegato A siano attuati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'Es) e 6 (controlli);

8. di dare atto che gli importi per l'attività di gestione del Fondo e del relativo bando, saranno aggiornati per le annualità 2019 - 2021, come riportati nella presente deliberazione, nel Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 in fase di definizione e la cui approvazione è prevista a dicembre 2018;

## Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

9. di stabilire che Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto incaricato delle attività di gestione del Fondo e del bando attuativo è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

10. di demandare al Dirigente della Unità Organizzativa Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A**

<b>FINALITÀ</b>	La finalità generale del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, istituito con la l.r. n.36/2015, è quella di sostenere la creazione e la competitività delle imprese cooperative lombarde, nonché delle cooperative sociali e dei loro consorzi, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da lavoratori provenienti da imprese sottoposte a procedure fallimentari ovvero in condizione di "svantaggio lavorativo".
<b>R.A. PRS XI Lgs.</b>	Econ.14.1.45 "Sostegno alla cooperazione e all'impresa sociale"
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	La dotazione finanziaria complessiva è pari a 10.000.000,00, così ripartiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.000.000,00 nel 2019;</li> <li>• 3.000.000,00 nel 2020;</li> <li>• 3.000.000,00 nel 2021.</li> </ul>
<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>	Capitolo 14.01.203.8636 "Contributi per lo sviluppo e il sostegno della competitività delle imprese"
<b>SOGGETTO GESTORE</b>	La gestione del Fondo e della misura è affidata a Finlombarda S.p.a, Società finanziaria di Regione Lombardia che è tenuta a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del D.M. 31/05/2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;</li> <li>- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;</li> <li>- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità.</li> </ul>
<b>REGIME DI AIUTO</b>	Le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti "De minimis". In base a tale Regolamento, una impresa unica (art. 2.2 del regolamento stesso) può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori ad euro 200.000,00 o euro 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (art. 3.2).

	Qualora la concessione di nuovi aiuti "De minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati, l'impresa richiedente non potrà beneficiare del suddetto Regolamento (art. 3.7).
<b>LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</b>	I progetti devono essere realizzati nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Possono presentare domanda, secondo le procedure e i requisiti che saranno dettagliati nel bando attuativo, i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le piccole e medie imprese lombarde costituite in forma cooperativa e i loro consorzi (ivi incluse le Cooperative di comunità);</li> <li>✓ i circoli cooperativi, così come definiti dalla L.r. 36/15.</li> </ul> <p>In caso di progetti di cd. <i>workers buyout</i> le cooperative dovranno essere nuove società cooperative costituite per almeno il 50% da soci che:</p> <p>I) siano stati dipendenti dell'impresa sottoposta ad una procedura concorsuale secondo la normativa statale vigente</p> <p>ovvero</p> <p>II) risultino essere stati in stato di disoccupazione per un totale di 6 mesi, anche non continuativi, nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda.</p>
<b>SETTORI ESCLUSI</b>	<p>Sono esclusi i settori previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 ("De minimis").</p> <p>Sono altresì escluse le cooperative edilizie e di abitazione.</p>
<b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	Le agevolazioni saranno concesse per progetti volti alla creazione e allo sviluppo competitivo delle cooperative lombarde, anche mediante l'acquisizione di rami di azienda o <i>asset</i> aziendali di aziende soggette a procedura concorsuale.
<b>AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>La valutazione dei progetti sarà a sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>I criteri di valutazione riguarderanno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analisi della qualità progettuale dell'investimento;</li> </ol>

	<p>2) Analisi economico-finanziaria (che vedrà anche la verifica delle condizioni creditizie di cui alla DGR 675/2018).</p> <p>Il dettaglio dei criteri e i relativi punteggi verranno definiti nel bando attuativo di successiva emanazione.</p>
<b>DURATA DEI PROGETTI</b>	Fino a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione, elevabili a 18 mesi per investimenti a carattere immobiliare.
<b>MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA</b>	<p>L'iter istruttorio sarà articolato nella fase formale e in quella tecnica.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento sarà di 120 giorni a decorrere dalla presentazione delle domande.</p> <p>Saranno approvati periodicamente gli elenchi delle imprese ammesse a contributo.</p>
<b>TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE</b>	<p>L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato erogato interamente a valere su risorse regionali, che può concorrere fino ad un massimo del 70% delle spese ammesse e comunque non oltre 350.000 euro (ovvero euro 210.000,00 per le cooperative costituite da non più di 12 mesi ed i circoli cooperativi).</p> <p>La durata massima del finanziamento è pari a 5 anni, di cui fino ad un massimo di 2 anni di preammortamento.</p> <p>In presenza di investimenti di carattere immobiliare la suddetta durata potrà essere elevata sino a 10 anni.</p> <p>Al finanziamento sarà applicato un tasso agevolato, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,1% per le cooperative sociali e i loro consorzi e per progetti di c.d. "workers buyout")</li> <li>• 0,5% per gli altri soggetti beneficiari.</li> </ul>
<b>INTENSITA' DI AIUTO</b>	<p>L'intensità di aiuto sarà verificata secondo le modalità dell'ESL, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 ("De minimis").</p> <p>La concessione dei contributi non è rivolta ad imprese insolventi ai sensi dell'art. 4.3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 ("De minimis").</p> <p>Le agevolazioni previste non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "De minimis".</p> <p>L'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1407/13.</p> <p>L'adempimento degli obblighi di interrogazione e di implementazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA) saranno</p>

	assolti dal Dirigente della U.O. Competente di Regione Lombardia.
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Sono ammissibili i progetti che comportino spese complessive ammissibili non inferiori a euro 25.000,00 (ovvero euro 20.000 per le cooperative costituite da non più di 12 mesi ed euro 15.000,00 per i circoli cooperativi).</p> <p>Sono considerate ammissibili le spese per investimenti volti alla creazione e allo sviluppo delle imprese cooperative e dei loro consorzi, quali: beni strumentali, licenze software, acquisto e ristrutturazione degli immobili, acquisto di ramo d'azienda o di asset aziendali di aziende sottoposte a procedure fallimentari (per i progetti cosiddetti "workers buyout").</p> <p>Sono altresì ammissibili, nel limite massimo complessivo del 30% delle spese ammesse, le seguenti spese: affitto locali, servizi di consulenza specialistica, spese di commissione per garanzie (nel limite massimo del 2% del programma di investimento ammissibile) e spese generali.</p>
<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	La domanda dovrà essere presentata esclusivamente sulla piattaforma SIAGE nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.